



COMUNE DI BROGLIANO
Provincia di Vicenza

**Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa
sui rifiuti
(TARI)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.05.2022

INDICE GENERALE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4 Soggetto attivo

TITOLO II: PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 Soggetti passivi
- Art. 7 Locali e aree soggetti al tributo
- Art. 8 Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10 Superficie degli immobili

TITOLO III: TARIFFE

- Art. 11 Costo di gestione
- Art. 12 Determinazione della tariffa
- Art. 13 Articolazione della tariffa
- Art. 14 Istituzioni scolastiche
- Art. 15 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16 Tariffe per le utenze domestiche
- Art. 17 Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20 Tariffa giornaliera
- Art. 21 Tributo provinciale

TITOLO IV: RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 24 Riduzioni per riciclo delle utenze non domestiche
- Art. 25 Riduzioni per mancato svolgimento del servizio
- Art. 26 Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

TITOLO V: DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

- Art. 27 Obbligo di dichiarazione
- Art. 28 Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 29 Comunicazione dell'uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche
- Art. 30 Poteri del Comune
- Art. 31 Riscossione
- Art. 32 Interessi
- Art. 33 Rimborsi
- Art. 34 Accertamento e sanzioni
- Art. 35 Art. 33ersamento rateale accertamenti

Art. 36 Riscossione coattiva

Art. 37 Contenzioso

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Entrata in vigore

Art. 39 Trattamento dei dati personali

Art. 40 Clausole di adeguamento

Allegato A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Brogliano, della tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla Legge 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La TARI è diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili avviati allo smaltimento, ai sensi della Legge 147 del 27 dicembre 2013, dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, delle disposizioni di cui alle deliberazione.
3. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
4. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente Regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce “rifiuto”, ai sensi dell'articolo n. 183, comma1, lettera a) del D.Lgs. n.152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, in rifiuti pericolosi e non pericolosi a seconda delle caratteristiche di pericolosità.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, D.Lgs. n. 1852/2006:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie sfalci d'erba e potature di alberi, nonché rifiuti provenienti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo n. 184, comma3, del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a. i rifiuti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 2135cc;

- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti che derivano da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d. i rifiuti che derivano da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
7. sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

Art. 3 –SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo n. 185 del D.Lgs, n. 152/2006:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzioni allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - d. i rifiuti radioattivi;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;
 - f. le materia fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) paglia, sfalci, e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g. i sedimenti spostati all'interno di acqua superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a. le acque di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltiti in conformità del regolamento CE

n.1774/2022; d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dalla estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al D.Lgs. n. 117 del 308/5/2008.

Art. 4 –SOGGETTO ATTIVO

1. La tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera il soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 –PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione della tariffa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. Si in intendono per:
 - a. **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico –edilizie;
 - b. **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. **utenze domestiche** le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, le attività produttive in genere e le attività agricole.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di un solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tariffa.

Art. 6 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo n. 1117c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o

detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 – LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - g. locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,50 metri;
 - h. gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 – ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo n. 9.

Art. 9 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo n. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
 - b. le superfici adibite ad allevamento degli animali;
 - c. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli anche destinati al ricovero dei relativi macchinari e/o attrezzature detenute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli;
 - d. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano malati affetti da malattie infettive;
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tariffa, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITÀ	% detassazione sulla superficie
Autofficine, elettrauto, gommisti	45%
Falegnamerie	35%
Distributori di carburanti	25%
Depositi/magazzini industriali ed artigianali	35%
Lavanderie	25%
Autocarrozzerie, verniciature, Galvanotecnici, Fonderie, Concerie e simili	35%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	35%
Laboratori di analisi e farmaceutici	35%
Autoservizi, autolavaggi e rimessaggi	25%
Officina di carpenteria metallica	45%
Tipografie, stamperie incisioni	45%
Marmisti e vetrerie	45%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	25%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione di cui al successivo Art. 27 il ramo di attività e la sua classificazione di attività economica ATECO (industriale, artigianale, agricolo, commerciale, di servizio, ecc) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) oltre ad idonea documentazione

comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti e il loro trattamento. Qual ora non ci sia una specifica categoria verranno assoggettate alla categoria con maggiore analogia in riferimento alla destinazione d'uso e alla qualità e potenzialità nel produrre rifiuti.

5. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 10 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. n. 9-bis del D.L. n. 201/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, in caso di mancata dichiarazione, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 23.3.1998 n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando la più idonea forma di comunicazione e nel rispetto dell'articolo n. 6 della Legge n.212 del 6.7.2000.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata a filo interno dei muri
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato di superficie se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11 – COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo TARI sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF Grezzo) redatto e validato dall'Ente territoriale competente e adottato dal Comune (o dall'ambito territoriale preposto se attivo) in conformità al metodo tariffario rifiuti MTR-ARERA e della relazione illustrativa secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, adottato dal Consiglio Comunale.
3. Il Piano Economico Finanziario redatto secondo il metodo MTR-ARERA deve obbligatoriamente rispettare i parametri e le indicazioni contenute delle deliberazioni di ARERA.

Art. 12 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni

contenute nel DPR n. 158/1999. Nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA e s.m.i., e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art.1, comma 654, della Legge n.147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma n.660.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario redatto con il metodo MTR-ARERA con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione come previsto dall'art. n. 53, comma 216, della Legge n.388/2000.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto il 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, ai sensi del richiamato DPR n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base della potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato nell'Allegato A del presente Regolamento;
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4° e 4b, Allegato 1, del DPR n.158/1999.

Art. 14 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'Art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito in Legge n. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta al costo che deve essere coperto con la tariffa sui servizi e sui rifiuti.

Art. 15 – PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso d'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, e/o dei componenti il nucleo familiare

che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo n. 28 , decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16 – TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerato anche quanto indicato nell'art. 1 comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 17 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero di componenti quello indicato nella seguente tabella:

Superficie (metri quadrati)	Numero convenzionale occupanti
Fino a 46 mq	1
Da 47 fino a 70 mq	2
Da 71 fino a 85 mq	3
Da 86 fino a 95 mq	4
Da 96 fino a 110 mq	5
Oltre 110 mq	5

E' fatta comunque salva la possibilità per il soggetto passivo di documentare il minor numero di occupanti il nucleo che utilizza l'immobile ed è fatto obbligo allo stesso di dichiarare l'eventuale maggior numero degli stessi.

4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le abitazioni adibite a B&B, a conduzione familiare, la tariffa è calcolata considerando la superficie totale dell'immobile sommando i componenti del nucleo familiare ad ulteriori n. 2 componenti per ogni stanza locata/da locare, fino al massimo di 4 persone aggiuntive per unità.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

Art. 18 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
7. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
9. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 – TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata di un importo pari al 30%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni ed agevolazioni di cui ai seguenti articoli 24 e 25, non si applicano invece le riduzioni previste per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.
7. Sono previste le seguenti esenzioni:
 - a. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo n. 87, comma 1 lettera e) del Testo Unico per le Imposte sui Redditi approvato con DPR n.917 del 22.12.1986 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico merci o per traslochi;
 - c. le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, e religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a ore 24 che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - d. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate nel corso di manifestazioni organizzate dal Comune in collaborazione con le associazioni locali non aventi scopo di lucro. La medesima esenzione vale anche nel caso di patrocinio dell'Amministrazione Comunale a manifestazioni organizzate dalle Associazioni suddette che sarà concessa a seguito di apposito atto deliberativo della Giunta;
 - e. le occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
8. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 21 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 22 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la parte variabile TARI è dovuta nella seguente misura:
 - del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri;
 - del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri.
2. La tariffa è ridotta in misura pari al 15% nella parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30% nella parte variabile.
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano su presentazione di apposita istanza.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Art. 23 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tassa si applica in misura ridotta del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore ai 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il quarto e il quinto comma dell'art. 22.

Art. 24 – RIDUZIONI PER RICICLO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il tributo dovuto dalle utenze non domestiche è ridotto relativamente alla parte variabile, nelle misure indicate in seguito, purché il produttore presenti attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero.
2. La riduzione della parte variabile della tariffa:
 - riduzione del 20% per recupero fino ad 1/3 del totale dei rifiuti prodotti;
 - riduzione del 40% per recupero oltre 1/3 e fino a 2/3 del totale dei rifiuti prodotti;
 - riduzione del 60% per recupero oltre i 2/3 del totale dei rifiuti prodotti;
3. E' riconosciuta la riduzione di cui al comma precedente, solo per i materiali ammessi al recupero, ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
4. L'interessato, mezzo presentazione di idonea documentazione, dovrà richiedere annualmente la riduzione che sarà calcolata sulla base dei dati consuntivi dell'anno precedente e applicata all'annualità in corso.

Art. 25 – RIDUZIONI PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

5. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26 – CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni previste negli articoli precedenti, la somma delle riduzioni non può comunque superare il 60% del tributo.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 27 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della tariffa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni,
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia e la relativa variazione che vengono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando i modulo messi a disposizione dal Comune, anche sul sito on-line.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione, di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza completi di dati anagrafici;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dell'immobile
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, e scopo sociale, o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc. codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale)
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree)
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazione.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29 – COMUNICAZIONE DELL'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis e dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti**, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta

- dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 5. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
 6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
 7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 30 – POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti (TARI) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 31 – RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo e le maggiorazioni dovute per il tributo provinciale, adeguando tale documento di riscossione secondo quanto stabilito dai provvedimenti ARERA recanti disposizioni in materia di trasparenza.

2. L'ammontare complessivo sarà suddiviso in rate nel rispetto della normativa vigente e stabilite in apposito provvedimento del Consiglio Comunale. Il tributo comunale è versato mediante modelli allegati agli inviti di pagamento.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore al detto importo.
4. Non si procede al versamento del tributo qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 ai sensi dell'art. 1 comma 168 della Legge n. 296/2006.
5. Nel caso di mancato pagamento dell'avviso bonario inviato per posta semplice, il Comune emette un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in un'unica soluzione, aumentate delle spese di notifica del sollecito che viene inviato per raccomandata ricevuta di ritorno.
6. In caso di mancato pagamento del sollecito di cui al comma precedente, il Comune notifica un atto di accertamento esecutivo ai sensi della vigente normativa

Art. 32 – INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateizzazione e di rimborso sono computati nella misura disposta dalla vigente normativa.

Art. 33 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione della istanza, anche tramite accredito delle relative somme sulla successiva bollettazione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art. 34 – ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o della autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo versamento delle somme dovute, sanzioni, interessi di mora e le spese di notifica. Gli avvisi devono inoltre recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al DPR n. 602/1973 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio Decreto n. 639/1910.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
4. Chi non versa la tariffa, o la versa oltre il termine di scadenza notificato, è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo n. 13 del D.Lgs. 471/1997. Il contribuente che versa l'imposta in ritardo rispetto alla data notificata, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso le cui finalità sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, fissati dall'articolo n. 13 del D.Lgs.n.472/1997 alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
8. Le sanzioni di cui ai commi 4,5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ed interessi.
9. Ai sensi dell'articolo n. 9 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. n.218/1997.
10. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni.
11. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 35 – VERSAMENTO RATEALE ACCERTAMENTI

1. Su richiesta del contribuente, per situazioni di difficoltà economica o altre situazioni a carattere eccezionale, che comportino un'obiettiva difficoltà a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento, l'Ufficio può accordare il versamento rateale del tributo complessivamente dovuto a seguito della attività di accertamento per importi che siano comunque superiori ad € 100,00.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento del tributo, come indicato nell'avviso di accertamento.
3. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli articoli 14, comma 4, del D.Lgs. n.473 del 1997 e 17, comma 2, del D.Lgs n. 472del 1997 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.
5. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate trimestrali, di pari importo, per somme fino ad euro 5.000,00 ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali, di pari importo, per per somme superiori ad euro 5.000,00. Nel caso di un ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente, sarà possibile ottenere un'ulteriore dilazione per un massimo di 10 rate mensili.
6. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateazione in seguito ad accertamento con adesione, è superiore ad € 25.000,00 il riconoscimento del

pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussoria bancaria.

7. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate successive nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo.
8. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
9. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nei commi precedenti, sia dal beneficio della rateizzazione, provvedendo al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
10. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, entro il termine della rata successiva.
11. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.

Art. 36 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 37 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni e/o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri ai sensi del D.Lgs. 19.06.1997 n. 218.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 01.01.2022.

Art. 39 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI, sono trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 379/2016 in materia di protezione dei dati personali "GDPR".

Art. 40 – CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni delle normative intervenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute del presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

ALLEGATO A **Categorie di utenze non domestiche**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

***** Tabella per i Comuni fino a 5.000 abitanti: *****

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club